

DEMAGRI DOTT. ALESSANDRO

Dottore Commercialista n.460/A Ordine Dottori Commercialisti di Trento

Revisore Legale n. 143.250 Registro Revisori del Ministero di Grazia e Giustizia

Via Tiberio Claudio, 18

38023 CLES (TN)

Via Roma, 2

38010 MEZZANA (TN)

Spett.le

Comune di Ton

Oggetto: parere ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2022, ex art. 7 c. 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm

Con la presente lo scrivente Revisore è chiamato a relazionare in ordine alla ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2022.

Si rammenta a tal proposito che:

- ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis 1 L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e art. 24 co. 4 l.p. 29 dicembre 2016 n. 19, gli Enti Locali della Provincia di Trento sono tenuti con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione solo qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrano i presupposti indicate dalle norme citate;
- le disposizioni di cui al punto precedente assolvono, nel cotesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento previsto dalla normativa statale all'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed hanno trovato applicazione "a partire dal 2018 con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11 l.p. 29 dicembre 2016 n. 19);
- alla luce della formulazione letterale della norma provinciale, la quale prevede l'obbligatorietà della ricognizione annuale, il suo aggiornamento entro il 31 dicembre 2021 per il Comune assume carattere obbligatorio.

Preso atto della bozza di delibera di Consiglio Comunale relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente.

Tutto ciò premesso il presente Revisore ha esaminato nel dettaglio le partecipazioni societarie dell'Ente:

Partecipazione diretta:

Codice fiscale società partecipata	Denominazione società	Localizzazione	Forma giuridica dell'Ente	% Quota di partecipazione diretta
01807370224	TRENTINO TRASPORTI SPA	Italia	Società per azioni	0,00061
01899140220	AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON	Italia	Società cooperativa	0,21345
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Italia	Società cooperativa	0,54
02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Italia	Società per azioni	0,01240
00990320228	TRENTINO DIGITALE SPA	Italia	Società per azioni	0,00600
01447270222	ALTIPIANI VAL DI NON SPA	Italia	Società per azioni	0,10758

Lo scrivente Revisore, in base a quanto stabilito dal combinato disposto del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 e della L.P. 7 del 29/12/2016, non ha individuato criticità in merito.

Tenuto conto che:

- non vi sono partecipazioni di controllo o comunque di rilievo tali da far pensare ad una attività di direzione e coordinamento dell'Ente, o comunque un potere rilevante da incidere sull'amministrazione della società;
- la partecipazione in Altipiani Val di Non Spa, diluita a seguito della decisione di non aderire all'aumento di capitale, è in corso di cessione e, visto il bando deserto di data 02.12.2021, si dovrà procedere con degli ulteriori tentativi di vendita, al fine di ottemperare alla deliberazione consiliare 39 d.d. 23/12/2020;
- non sono state rilasciate garanzie fideiussorie o altre obbligazioni reali verso i soggetti partecipati;
- non vi sono gravi situazioni patrimoniali, economiche o perdite d'esercizio da ripianare tali da richiedere l'intervento finanziario dell'ente;

- che l'APT Val di Non sembra abbia superato il momento di difficoltà degli anni 2019 e 2020, in cui il Patrimonio Netto era in calo a causa delle perdite di gestione, perdite che non si sono più verificate nei due esercizi successivi;
- che con deliberazione dell'organo consiliare n. 33 d.d. 21/12/2021 il Comune ha aderito alla compagine societaria della società TRENTINO DIGITALE SPA e non vi sono i presupposti per la dismissione della partecipazione;
- le attività esercitate risultano compatibili con quanto previsto dall'art.4, D.Lgs. 175/2016, normativa nazionale in tema di mantenimento delle società partecipate da un ente pubblico;

CONCLUSIONI

Tutto ciò considerato lo scrivente revisore ritiene di dare parere **favorevole al mantenimento** delle partecipazioni così come previsto nella bozza di delibera di Consiglio Comunale trasmessa al sottoscritto in data 16.10.2023.

Cles, 16 ottobre 2023

dott. Alessandro Demagri

